

Massima numero 128 del 07 ottobre 2020

Istanza congiunta di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall'Impresa Murgia Alfonso e dal Comune di Solarussa – Valorizzazione del complesso nuragico di Pidighi – Importo a base di gara: euro 71.000,00 - S.A. Comune di Solarussa (OR)

Riferimenti normativi: Articoli 105, comma 4 e 146, comma 3 d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Subappalto – assenza della dichiarazione – qualificazione obbligatoria – soccorso istruttorio

Assenza della dichiarazione di subappalto - categoria a qualificazione obbligatoria - subappalto necessario – soccorso istruttorio – non è ammesso

A fronte della totale assenza, in sede di presentazione dell'offerta, della dichiarazione di voler ricorrere al subappalto, non era possibile ricorrere al soccorso istruttorio, in quanto tale istituto è attivabile al fine di integrare dichiarazioni incomplete, ma non al fine di rimediare ai casi in cui una dichiarazione essenziale ai fini della partecipazione manchi del tutto.

Nell'ipotesi di subappalto cd. necessario, il concorrente ha l'onere di dichiarare preventivamente le lavorazioni che intende subappaltare